



***Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale***

**DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI IL
DIRETTORE GENERALE**

AVVISO DI PUBBLICITA'

Domande per la richiesta di contributi ad iniziative aventi la finalità di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale ai sensi dell'articolo 23 ter del DPR 18/67.

Articolo 1 - Oggetto del presente Avviso di Pubblicità

1. In relazione a quanto previsto dai decreti del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali n. 2600/56/2019 del 31 maggio 2019 e n. 2600/15/2021 del 5 agosto 2021, attraverso il presente Avviso, la Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (DGMO) intende acquisire, mediante procedura pubblica, proposte volte ad ottenere la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative aventi la finalità di consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale, relative alle aree geografiche e tematiche di cui al successivo articolo.
2. Le risorse complessive per il finanziamento delle suddette proposte per l'anno 2021 sono pari a 250.000 euro e saranno stanziare con il Decreto Missioni Internazionali per l'anno 2021, il cui iter è ancora in corso.
3. La DGMO si riserva il diritto di non assegnare tutti o parte dei fondi oggetto del presente Avviso nel caso in cui tutte o parte delle proposte progettuali ricevute siano inammissibili, manifestamente incongrue o i richiedenti fossero inadatti al finanziamento, oppure nel caso in cui le proposte non raggiungessero la soglia minima di sufficienza stabilita dalla commissione esaminatrice in sede di valutazione.
4. Qualora le risorse di cui al Decreto Missioni Internazionali sopra richiamato non vengano effettivamente assegnate per ragioni non prevedibili alla data di pubblicazione del presente Avviso, oppure vengano assegnate per un importo inferiore, la DGMO si riserva il diritto di non erogare i fondi o di ridurre conseguentemente la dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso nonché di ridurre proporzionalmente l'entità del contributo per i singoli progetti. La DGMO si riserva altresì il diritto di destinare le risorse di cui al presente Avviso ad impegni alternativi rispetto a quelli qui delineati, qualora sorgessero esigenze ritenute prioritarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Di ciò verrà data tempestiva informazione tramite il sito internet del MAECI (www.esteri.it).

Articolo 2 - Destinatari dei contributi e requisiti per la presentazione delle proposte

Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti privati italiani e stranieri:

- a) per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo n. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) che siano in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
- c) che siano in regola con la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm..

Articolo 3 - Aree di intervento e attività finanziabili

1. I contributi sono concessi alle proposte di iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 1 e relativi alle seguenti aree geografiche o tematiche prioritarie:
 - a) sostegno alle iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale aventi ad oggetto i Paesi del Corno d'Africa, del Sahel e dell'Africa Occidentale;
 - b) sostegno alle iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale aventi ad oggetto i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.
2. La procedura è divisa in due lotti, ognuno corrispondente ad una delle aree di cui al precedente comma.
3. La dotazione finanziaria disponibile è pari a euro 250.000, così ripartiti:
 - per il lotto a) euro 150.000;
 - per il lotto b) euro 100.000.
4. Ciascuna proposta selezionata potrà beneficiare di un contributo non superiore ad una percentuale dell'80% rispetto all'ammontare totale dei costi necessari alla realizzazione delle attività proposte e comunque per una cifra pari al massimo a euro 50.000. Le spese generali per le quali non è richiesta la rendicontazione, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non devono superare l'8% delle spese complessive.
5. Ciascuna iniziativa oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso deve avere una durata massima di 12 mesi a far data dalla conferma di accettazione di cui all'art. 9 comma 5.

Articolo 4 - Presentazione della proposta di progetto – termini e modalità

1. La presentazione delle proposte da parte di soggetti privati che hanno la propria sede legale in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea avviene esclusivamente mediante posta elettronica certificata, tramite comunicazione inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del proponente all'indirizzo dgmo.contributi@cert.esteri.it.
2. Per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda viene presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente.
3. La documentazione, che deve essere presentata in lingua italiana o inglese, deve essere inviata utilizzando obbligatoriamente l'apposito modello di domanda di contributo e di dichiarazione sostitutiva di certificazioni allegato al presente Avviso (allegato A).
4. La domanda di contributo e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del soggetto privato. Alla domanda, in alternativa

all'autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

5. Per i soggetti privati che hanno la propria sede legale in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, la dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.. I soggetti privati che hanno sede legale presso un Paese extra-UE devono produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente.
6. A pena di esclusione, il termine finale della presentazione della domanda è stabilito alle ore 12 del 30 settembre 2021, ora di Roma. Fanno fede la data e l'orario di ricezione certificato dalla posta elettronica o dal timbro della Rappresentanza Diplomatica.

Articolo 5 – Documentazione a corredo

1. La domanda di contributo e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - a) Nota descrittiva delle attività che si propone di realizzare, che indichi la/le materie che verranno approfondite, i materiali e le metodologie di lavoro, il prodotto del progetto, i risultati attesi e ogni altro elemento oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi del successivo art. 8, della lunghezza massima di 5.000 parole;
 - b) Preventivo analitico, corredato da una descrizione dettagliata delle spese, da cui si desuma il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al successivo art. 6 comma 1, lettere a) e b);
 - c) Sintesi della tipologia di attività svolte dal soggetto proponente, che evidenzi – ove presenti – le precedenti esperienze maturate nel settore su cui verte la proposta (progetti realizzati e valore complessivo), della lunghezza massima di 2.000 parole;
2. Alla domanda dovranno altresì essere allegati:
 - a) Atto costitutivo e statuto dell'Ente (in copia conforme all'originale);
 - b) Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, approvato dai competenti organi statutari (in copia conforme all'originale);
 - c) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ed eventuale nota di variazione dello stesso, approvato dai competenti organi statutari (in copia conforme all'originale);
 - d) Relazioni dei revisori dei conti sui precitati bilanci, ove un organo di revisione sia previsto dallo statuto dell'ente istante (in copia conforme all'originale);
 - e) Elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi;
 - f) Elenco dei finanziamenti/contributi pubblici e privati ricevuti nel 2020;
 - g) Organigramma e un elenco sommario delle strutture e delle attrezzature di cui il soggetto dispone per lo svolgimento delle attività di istituto.
3. La documentazione sopra elencata è redatta su carta intestata del soggetto proponente e firmata elettronicamente dagli Organi di Amministrazione competenti; in alternativa, ove non disponibile la firma elettronica, alla suddetta documentazione potrà essere allegata copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione di copia conforme all'originale può essere resa mediante il modello di cui all'allegato B.

4. La domanda e tutta la documentazione a corredo devono essere trasmessi quali file in formato PDF allegati alla PEC di trasmissione.
5. In caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità rilevata dalla DGMO nella documentazione trasmessa, la DGMO può assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni/la documentazione necessarie. In caso di inutile decorso di tale termine, il soggetto proponente è escluso automaticamente dalla procedura. Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 6 – Criteri di ammissibilità

1. La proposta per essere ritenuta ammissibile deve:
 - a) essere coerente con l'azione istituzionale che la DGMO è chiamata a svolgere all'interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;
 - b) contenere una richiesta di contributo complessivamente non superiore a 50.000 Euro;
 - c) contenere una richiesta di contributo non superiore all'80% del costo totale dell'iniziativa;
 - d) prevedere una durata non superiore a 12 mesi, con obbligo di inizio delle attività effettive entro il 31 dicembre 2021. Il mancato avvio entro tale data comporterà la decadenza dal contributo;
 - e) dimostrare conoscenza delle situazioni di eventuale rischio (soprattutto in termini di sicurezza) e capacità di prevenirle, assicurando in particolare l'incolumità del personale impiegato. A tale ultimo proposito, le attività che si svolgono in aree in cui l'Unità di Crisi del MAECI sconsiglia, nel suo sito Internet "www.viaggiasesicuri.it", i viaggi a qualsiasi titolo non potranno essere ammesse. Per altri Paesi i cui profili di pericolosità per la sicurezza giustificano comunque un'attenzione particolare, i soggetti proponenti devono manifestare l'impegno scritto, contenuto nella documentazione presentata, di porre in essere, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le azioni necessarie - seguendo le indicazioni aggiornate desumibili dal suddetto sito Internet "viaggiasesicuri.it" ed in raccordo con le competenti autorità locali e con le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti nel Paese di intervento – affinché sia tutelata l'incolumità del personale a qualsiasi titolo impegnato nella realizzazione dei progetti da essi proposti. In caso di mancata corrispondenza tra le attività proposte e le indicazioni contenute nel presente articolo la domanda di contributo è inammissibile;
 - f) la valutazione dei requisiti delle attività proposte, in particolare sul piano della sicurezza di cui alla lettera e) verrà effettuata anche alla luce delle misure in vigore in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche in tale fattispecie, i soggetti proponenti devono manifestare l'impegno scritto a che lo svolgimento delle iniziative in questione sia conforme alle misure in vigore sulla materia.
2. Il lotto cui si intende partecipare deve essere indicato nell'istanza di partecipazione al bando.

3. Ogni soggetto può presentare una sola proposta. Qualora presenti due o più proposte, viene presa in considerazione, ai fini del successivo iter di valutazione, l'ultima presentata in ordine di tempo, entro i termini di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7 - Iter di valutazione delle proposte

1. L'iter di approvazione delle iniziative è articolato nelle fasi di seguito descritte.
2. Il Direttore generale per la mondializzazione e per le questioni globali nomina una Commissione incaricata della valutazione delle proposte. La Commissione è presieduta da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata ed è composta da almeno tre membri. Il Segretariato della Commissione è assicurato dalla Segreteria della DGMO.
3. La Commissione effettua le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, sul rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 4, nonché sui criteri di ammissibilità ai sensi dell'articolo 6.
4. La Commissione attribuisce a ciascuna iniziativa ritenuta ammissibile un punteggio sulla base delle disposizioni di cui al successivo articolo 8 ed elabora la graduatoria unica e per lotti.

Articolo 8 - Valutazione e punteggi

La Commissione di cui all'art. 7 attribuisce a ciascuna iniziativa un punteggio, secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) Qualità delle proposte presentate sotto il profilo della rispondenza alle finalità delineate nel presente Avviso, con riferimento a:
 - i. sostegno alle iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale aventi ad oggetto i Paesi del Corno d'Africa, del Sahel e dell'Africa Occidentale per le proposte presentate nel quadro del lotto 1;
 - ii. sostegno alle iniziative di pace e sicurezza in sede internazionale aventi ad oggetto i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi per le proposte presentate nel quadro del lotto 2.

Massimo 30 punti

- b) Qualità delle proposte presentate sotto il profilo dell'efficacia e della validità tecnica, come desumibile dalla presenza di:
 - i. attività e risultati chiaramente delineati;
 - ii. approfondita analisi del contesto operativo e adeguata considerazione di eventuali precedenti iniziative simili, anche in termini di "lezioni apprese";
 - iii. integrazione delle attività proposte con altre iniziative nella medesima area/settore di intervento, anche nell'ottica di evitare duplicazioni;
 - iv. corretta analisi dei rischi e adeguata valutazione delle condizioni esterne e/o locali, ove rilevante anche in termini di sicurezza ai sensi da quanto previsto dall'art. 6, lett. f).

Massimo 20 punti

- c) Qualità della struttura complessiva del soggetto proponente rispetto all'iniziativa da realizzare, con riguardo a:
- i. adeguatezza dell'organigramma;
 - ii. adeguatezza delle strutture e delle attrezzature a disposizione del proponente;
 - iii. bilancio dell'anno precedente in positivo o caratterizzato da bassa esposizione debitoria.

Massimo 30 punti

- d) Adeguatezza dell'iniziativa nel promuovere la creazione di partenariati e consorzi *ad hoc* tra due o più soggetti, o che si inseriscono nel quadro di reti internazionali che coinvolgono anche enti stranieri e nel prevedere, ove rilevante, un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, dei beneficiari e delle comunità locali;

Massimo 10 punti

- e) Precedente esperienza nell'area o con riferimento all'attività oggetto della proposta di iniziativa, come dimostrabile attraverso la realizzazione e positiva conclusione di progetti nell'area geografica o tematica su cui verte l'iniziativa proposta o ad essa attinenti nei cinque anni precedenti.

Massimo 10 punti

Articolo 9 - Individuazione delle proposte finanziabili

1. Sulla base dei punteggi assegnati alle proposte, la Commissione elabora la graduatoria unica e, sulla base di questa, ripartisce le iniziative nei lotti di cui al precedente articolo 3, comma 2. Le iniziative vengono dichiarate finanziabili ove abbiano ricevuto una valutazione pari o superiore a 60 punti. Le iniziative vengono dichiarate finanziabili fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per ciascun lotto.
2. Al termine di tale ripartizione, i fondi non assegnati saranno utilizzati come contributo per le iniziative utilmente collocate nella graduatoria unica di cui al comma 1, secondo l'ordine stabilito dalla stessa e prescindendo dal meccanismo di ripartizione in lotti di cui sopra.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, la DGMO si riserva la facoltà di finanziare ulteriori proposte giudicate idonee mediante scorrimento della graduatoria unica.
4. Le proposte finanziabili individuate dalla Commissione vengono trasmesse agli Uffici della DGMO competenti per materia e/o area geografica, per l'avvio dell'iter di concessione del finanziamento.
5. I soggetti che hanno proposto le iniziative utilmente collocate in graduatoria per il finanziamento vengono informati tramite comunicazione via pec degli Uffici, alla quale il soggetto risponde nel termine di 10 giorni, per accettazione, a pena di decadenza dal finanziamento.

Articolo 10 - Modalità di rendicontazione delle spese sostenute per il progetto

1. Il contributo può essere erogato a rendicontazione in una o più soluzioni (massimo due). I tempi della liquidazione dipenderanno dalla effettiva disponibilità dei fondi del Decreto Missioni 2021.
2. La relativa documentazione deve essere presentata a cura del richiedente in lingua italiana o inglese.
3. Per ciascuna tranche, la liquidazione dei contributi sarà subordinata alla presentazione di una relazione circa le attività svolte e di un rendiconto delle spese nel frattempo sostenute così composto:
 - a) rendiconto sintetico delle spese sostenute, redatto su carta intestata e firmato dagli organi di amministrazione competenti con le modalità indicate al precedente articolo 5.3, suddiviso per tipologia di spesa (per es.: spese di viaggio, alberghi, traduzioni, affitto locali, spese generali, ecc.), da cui si desuma anche che le spese generali, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non superano il 8% delle spese complessive.
 - b) elenco dettagliato delle stesse (per es.: biglietti aerei, con indicato il prezzo per ogni singolo ospite, ricevute alberghi, fatture catering, ecc.), con allegati gli originali di tutte le fatture/ricevute, intestate all'ente, con relativa quietanza o prova di pagamento. In luogo degli originali, è possibile allegare anche le copie della suddetta documentazione, purché corredate da dichiarazione attestante, secondo il modello di cui all'allegato C, la loro conformità agli originali in possesso del soggetto privato e che questi ultimi siano conservati presso l'ente per eventuali future verifiche;
 - c) dichiarazione in cui si specifica, secondo il modello di cui all'allegato D, che le spese sostenute si riferiscono a prestazioni effettivamente eseguite ed attinenti all'iniziativa;
 - d) dichiarazione in cui si specifica che il soggetto non ha percepito altri contributi o indennizzi per le medesime voci di spesa;
 - e) lettera contenente i dati fiscali e le coordinate bancarie del beneficiario.
4. Qualora il proponente intenda richiedere la liquidazione di tutto il contributo o parte dello stesso nel 2021, la relativa richiesta dovrà pervenire entro il 20 novembre 2021. In caso di richieste pervenute successivamente a tale data, la liquidazione sarà effettuata secondo le disponibilità finanziarie nel corso del 2022.
5. Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 dovranno attenersi ad attività c.d. "pregnanti" dell'iniziativa (con esclusione quindi di quelle relative al personale), comprovabili mediante fatture o scontrini.
6. La liquidazione della tranche finale, o la liquidazione in un'unica soluzione, del contributo è altresì subordinata alla presentazione di una relazione sintetica sui risultati dell'iniziativa realizzata.
7. La documentazione sopra indicata dovrà essere firmata elettronicamente ed essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dgmo.contributi@cert.esteri.it per opportuni motivi di sicurezza dovuti alla pandemia internazionale da COVID 19.

Articolo 11- Trasparenza

L'elenco delle proposte ammesse a usufruire del contributo, nonché i risultati dei progetti che riceveranno un contributo saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 12- Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679:

1. Il titolare del trattamento dei dati è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite della Segreteria della DGMO, peo: dgmo.segreteria@esteri.it, tel.+39 0636912604.
2. Per quesiti o reclami in materia di protezione dei dati personali, le persone fisiche interessate possono contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
3. Il trattamento dei dati ha come unica finalità di selezionare i destinatari dei contributi, di cui alla presente procedura pubblica.
4. Il conferimento dei predetti dati è basato sulle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e sul consenso dell'interessato. L'eventuale indisponibilità a fornire i dati richiesti renderà la proposta di progetto irricevibile.
5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dai membri della Commissione di valutazione, nonché dal personale appositamente incaricato degli Uffici della DGMO;
6. I predetti dati saranno comunicati agli organi di controllo del MAECI. Per i soggetti selezionati, alcuni dati personali potranno essere pubblicati sul sito del MAECI, nei limiti previsti dagli artt. 4 bis e 26 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
7. I dati saranno conservati per 10 anni, salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile, a decorrere dalla data di conclusione del progetto per quanto riguarda i soggetti selezionati e da quella di conclusione della procedura pubblica per gli altri soggetti proponenti, ai sensi degli artt. 2220 e 2946 del Codice civile.
8. Le persone fisiche interessate possono chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi della normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla presente procedura pubblica, essi possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. Nei predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.
9. Se ritengono che i propri diritti in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, gli interessati possono presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06696771 (centralino), peo: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Articolo 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Cons. Leg. Palma D'Ambrosio della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma, 6 agosto 2021

Il Direttore Generale
Min. Plen. Luca Sabbatucci